



Giunta Regionale della Campania

Allegato 17
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 17 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente Agrippa Nicola matr. 11358 c.f.**GRPNCL56M19F839P** ; **Ex Dipendente Malfi Gian Roberto** matr. 11869 c.f.**MLFGRB49E18B905J** ; **Ex Dipendente Salvato Antonio** matr. 12337 c. f. **SLVNTN51D28F839H**; **Ex Dipendente Di Fraia Caterina** matr. 11747 c. f. **DFRCST50M64G964L**; **Dipendente Daniele Angela** matr. 11337 c. f.**DNLNGL57M51B781C** ; **Ex Dipendente Formicola Carlo** matr. 11808 c.f.**FRMCRL49M05L259E** ; **Dipendente Stavolo Antonio** matr. 12025 c. f. **STVNTN52C01F839T** ; **Dipendente Bergantino Giacomo** matr. 11635 c.f. **BRGGCM51D25F839J**; **Dipendente Picascia Vincenzo** matr. 11947 c. f. **PCSVCN51C08G309Y** ; **Ex Dipendente Barone Speranza** matr. 11630 c. f.**BRNSRN52B56F839D** ;

Avvocati: Turrà Sergio c. f. **TRRSRG50E20F839O** **Turrà Sabrina** c. f. **TRRSRN80C43F839F**
Vallifuoco Daniela c. f. **VLLDNL71E49F839D**--- Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa:,interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:



Con nota prot. n.208203 del 26/03/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 04/03/2015

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda *attore* proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati contro l'ente regionale, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, degli accessori sull'importo nominale degli arretrati corrisposti con decorrenza dalla data del decreto di reinquadrimento relativo a ciascun ricorrente fino alla data del pagamento (marzo 2003), così come specificato in parte motiva della sentenza in argomento.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, liquidato le spese di lite in complessivi €. 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensandoli tra le parti per la metà e ponendoli a carico della Regione per la residua metà, con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267907 de 20/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 908563 del 30/12/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 04/03/2015

TOTALE DEBITO**€. 2.832,07****Dipendente Agrippa Nicola matr. 11358**

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 88,05

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Ex Dipendente Malfi Gian Roberto matr. 11869

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 61,18

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Ex Dipendente Salvato Antonio matr. 12337

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 107,00

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Ex Dipendente Di Fraia Caterina matr. 11747

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 108,35

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Dipendente Daniele Angela matr. 11337

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 214,36

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Ex Dipendente Formicola Carlo matr. 11808

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 68,90

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadrimento al 31/03/2003) €. 0,00

Dipendente Stavolo Antonio matr. 12025



Giunta Regionale della Campania

Allegato 17
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 68,92

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Bergantino Giacomo matr. 11635

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 68,20

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Picascia Vincenzo matr. 11947

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 114,90

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Barone Speranza matr. 11630

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 108,31

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

1.008,17

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà S., Turrà S., Vallifuoco D.** € **1.823,90**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 208203 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata,, a questa
Amministrazione, il 04/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali

5/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Classifica : 4.



30 MAR. 2015

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

1201

Copia proc. Berone

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 5.2.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa recante il n.49746/11 R.G.L. vertente

TRA

AGRIPPA NICOLA, MALFI GIAN ROBERTO, SALVATO ANTONIO, DI FRAIA CRISTINA, DANIELE ANGELA, FORMICOLA CARLO, STAVOLO ANTONIO, BERGANTINO GIACOMO, PICASCIA VINCENZO E BARONE SPERANZA, rappresentati e difesi dall'avv. Segio Turrà, dall'avv. Sabrina Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco,

E
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6.12.2011, i ricorrenti in epigrafe – premesso di appartenere al personale proveniente dai Centri di Formazione Professionale e di essere transitati presso l'Amministrazione Regionale in virtù delle disposizioni di cui alla L.R. n.32/1984 e della L.R. n. 14/1991 – esponevano che, a seguito del concorso per titoli ed esami di cui alla L.R. 32/84, erano stati inseriti nel ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della Formazione Professionale, con attribuzione della posizione giuridico-economica corrispondente al livello funzionale attribuibile ai sensi della L.R. 23/89.

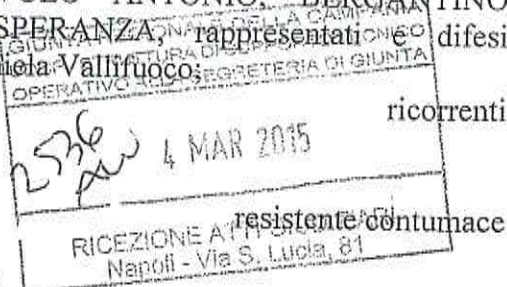
La successiva L.R. 14/91 aveva poi abolito il ruolo speciale e disposto il reinquadramento del personale in questione (tra cui gli stessi ricorrenti) nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza dall'1.1.1992; la Regione aveva provveduto a tale reinquadramento dalla data indicata prevedendo che per il periodo dall'1.9.1986 al 31.12.1991 fosse solo attribuita una posizione giuridica ed economica.

All'esito dell'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 109/00 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 1 e 2, della L.R. 14/91, era stata promulgata la L.R. n.2/2001 che prevedeva l'inquadramento del personale in esame nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza dall'1.9.1986 disponendo l'applicazione "a tutto il 31 dicembre 1991, (del)il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989 n.23 ..."

Pertanto, essendo stata riconosciuta l'anzianità maturata dai ricorrenti presso gli Enti di provenienza, ad ogni effetto giuridico ed economico, la Regione aveva provveduto al pagamento, nel mese di Marzo 2003, degli arretrati economici loro dovuti per tale pregressa anzianità di servizio.

I ricorrenti lamentavano, però, che sulle somme versate non erano stati corrisposti gli interessi di mora dal 1986 alla data del pagamento, né la rivalutazione monetaria.

Agivano, quindi, in giudizio per sentir condannare la Regione al pagamento, sulla somme versate a Marzo 2003, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1.9.1986 fino al 30.3.2003,



05 MAR 2015

nonché la rivalutazione monetaria su dette somme dall'1.9.1986 al 31.12.1994 come quantificate nei conteggi allegati al ricorso.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania con memoria depositata tardivamente; preso atto del mancato deposito della delibera autorizzativa a stare in giudizio, il giudice invitava parte resistente a regolare la propria costituzione in giudizio ex art. 182 c.p.c..

La Regione, che non è mai comparsa in udienza, non espletava l'incombente; disposto un rinvio a causa dello smarrimento del fascicolo di parte ricorrente, all'odierna udienza – rinvenuti gli atti – la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura al termine della Camera di Consiglio svolta.

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania.

Ai sensi dell'art. 75 c.p.c. "Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello Statuto"; l'art. 182 c.p.c. dispone, inoltre, che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, deve invitare la parte a regolarizzare la propria costituzione in giudizio.

Nel caso in esame, la Regione Campania si è costituita "in persona del l.r. Presidente p.t. della Giunta Regionale... giusta procura generale ad lites, nonché provvedimento autorizzativo..." .

La memoria di costituzione, però, non contiene gli elementi identificativi né della procura generale ad lites richiamata, né del menzionato provvedimento autorizzatorio della Giunta Regionale.

La Regione, all'atto della costituzione, si era limitata a depositare una procura generale ad lites per notar Stefano Cimmino in data 17.9.2002 (rep n. 35093, racc. n. 5096) rilasciata da Antonio Bassolino quale Presidente della Giunta Regionale.

Tuttavia, alla data della notifica del ricorso introduttivo, colui che aveva dato l'incarico al difensore con la menzionata procura generale non rivestiva più validi poteri rappresentativi dell'ente, essendo a quella data cessato dalla carica in esito ad intervenute elezioni amministrative.

Pertanto, poiché l'autorizzazione a resistere in giudizio in rappresentanza di un ente pubblico è riferita al titolare della carica al momento in cui l'atto deve essere compiuto, deve ritenersi che, nel caso, in esame, manchi una valida procura al difensore.

Per di più, la Regione, pur inviata a regolarizzare la propria costituzione in giudizio ex art. 182 c.p.c. in quanto non era stato depositato il provvedimento autorizzatorio della Giunta Regionale (solo richiamato genericamente nella memoria difensiva) non vi ha provveduto.

Nel merito, giova rammentare che tutti i dipendenti dei Centri di formazione professionale, risultati idonei all'esito della partecipazione al concorso indetto a mente della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in attesa del definitivo inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento previsto da tale legge, erano stati temporaneamente assunti dalla Regione, in forza della delibera di Giunta regionale n. 3279 del 1986, con attribuzione del relativo trattamento economico a far data dalla assunzione effettiva in servizio (1 settembre 1986).

Perdurando la situazione di precarietà giuridica ed economica ed in mancanza dei formali provvedimenti di inquadramento ai sensi della legge regionale n. 32 del 1984, veniva emanata la legge regionale 18 luglio 1991, n. 14 - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32 - che:

a) sopprimeva il ruolo regionale speciale ad esaurimento; b) inseriva il relativo personale nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale, anche se in soprannumero; c) individuava la decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento dal 1 gennaio 1992; d) sanava la situazione provvisoria dal 1 settembre 1986 al 31 dicembre 1991, con l'attribuzione del trattamento giuridico ed economico sancito dalla l. r. 16 novembre 1989, n. 23 sulla scorta della corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.

Con la delibera n. 5331 del 1991, così come emendata dalla Commissione di controllo, la Regione Campania inquadrava quindi detto personale nei propri ruoli, specificando che per il periodo dal 1.9.1986 al 31.12.1991 si trattava di attribuzione di posizione giuridica ed economica del personale in questione e non di inquadramento nei ruoli regionali (inquadramento che decorrerà dal 1.1.1992, secondo le prescrizioni della L.R. 14/91).

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., dell'art. 2 commi 1 e 2 l. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, in quanto irragionevolmente stabilisce, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

Dopo tale pronuncia, è stata adottata la L.R. n.2/2001, intitolata "disposizioni urgenti in materia di personale" che all'art. 4 così dispone:

L'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991 n.14 è così modificato: "Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989 n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984 n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali".

Per effetto di tale legge, la disposizione, prevista al 3° comma dell' art. 3 L.R. n.32/1984, confermata dal 3° comma dell' art.2 della L.R. n.14/1991, risulta essere così formulata: "Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale << assegno ad personam >> ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi", ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza".

E' pacifico che la Regione, in applicazione di tali norme, abbia corrisposto ai ricorrenti, nel mese di Marzo 2003, le somme dovute a titolo di riconoscimento dell'anzianità pregressa dovendo l'inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale farsi risalire all'1.9.1986, sia pure nei limiti i posti dalla norma stessa.

I ricorrenti oggi chiedono il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione su tali somme con decorrenza dall'1.9.1986 fino alla data del pagamento.

In ordine alla decorrenza degli accessori va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia secondo cui " il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. In tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'Amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa. In altri casi, invece, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti costitutivi (Cons. St., VI, n. 365 del 5.3.1997).

Nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'Amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge. Nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme"

Nel caso in esame, la L.R. 2001 n.2 si limita a prevedere il diritto dei ricorrenti, ma le somme loro dovute hanno acquistato i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità solo dopo le necessarie operazioni di reinquadramento necessariamente compiute in applicazione della legge citata.

Il diritto dei ricorrenti non poteva, cioè, nascere senza la necessaria mediazione degli atti amministrativi di reinquadramento, ai quali va quindi riconosciuto il carattere autoritativo proprio degli atti che definiscono la posizione di un pubblico impiegato nell'ambito della struttura burocratica dell'ente, con effetti costitutivi.

Ne consegue che i crediti retributivi in oggetto possono considerarsi venuti in essere, ai fini della maturazione del diritto agli oneri accessori, solo dalla data di emanazione dei decreti di reinquadramento dei ricorrenti (peraltro, non specificamente indicata) con i quali è stato perfezionato il momento conformativo delle previsioni di legge ai fini della determinazione delle nuove posizioni retributive riconosciute ai dipendenti.

Pertanto, è dalle date dei decreti di reinquadramento di ogni singolo lavoratore, adottati nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla L.R. n.32/1984, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali", che vanno computati gli accessori dovuti e fino all'effettivo soddisfo, secondo le regole consolidate in materia.

I ricorrenti assumono, inoltre, che gli interessi legali richiesti debbano calcolarsi su somme di volta in volta maggiorate dagli interessi dei precedenti periodi. Tale assunto non può essere condiviso.

Per le somme corrisposte in ritardo ai pubblici dipendenti, gli interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascun rateo, fino all'adempimento tardivo, e vanno calcolati sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze. Peraltro, gli interessi non possono a loro volta produrre ulteriori interessi.

Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, egualmente deve osservarsi che essa matura su somme corrisposte in ritardo, e deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei, e la somma dovuta a tale titolo, stante la natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata.

Tuttavia, trattandosi di crediti che il ricorrente ha maturato successivamente al 31 dicembre 1994, dopo, cioè, dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, resta ovviamente inteso che gli interessi e la rivalutazione soggiacciono al divieto di cumulo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di $\frac{1}{2}$ e poste a carico della Regione soccombente per il residuo.

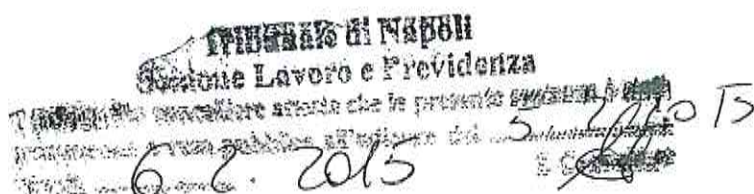
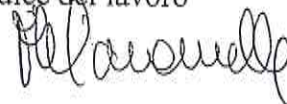
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, degli accessori sull'importo nominale degli arretrati corrisposti con decorrenza dalla data del decreto di reinquadramento relativo a ciascun ricorrente fino alla data del pagamento (marzo 2003), nei limiti di cui in motivazione;
- Liquida le spese di lite in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensandoli tra le parti per la metà e ponendoli a carico della Regione per la residua metà, con attribuzione

Napoli, 5.2.2015

Il giudice del lavoro



REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.

L'UFFICIALE ALGERIANO
DEVIENE ABERTO

301 33 34

Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-

Numero1201/2015

Dip. Agrippa Nicola ed altri

Avv.ti Sergio Turrà, Sabrina Turrà e Daniela Vallifuc

Diritti e onorari			1.250,00
spese generali	15,00%	1.250,00	<u>187,50</u>
			1.437,50
CPA	4%	1.437,50	<u>57,50</u>
			1.495,00
IVA	22%	1.495,00	328,90
TOTALE FATTURA			1.823,90
RITENUTA	20%	1.437,50	287,50
NETTO A PAGARE			1.536,40





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Trattamento Economico

Direzione Generale Risorse Umane

Napoli li

Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – fax 0817962278

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0278217 22/04/2016 10,32

Mitt. : 551407 UOD Tratt. econ. pers. reg. e coll.

Ras. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1.4, Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 55 14 04

SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la Sentenza di condanna n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli.
Agrippa Nicola+altri c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. 2016.0197867 del 21/03/2016, di pari oggetto, lo scrivente Ufficio, rappresenta che nel marzo del 2003 furono riconosciute solo gli importi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, in quanto era prassi amministrativa consolidata riconoscere eventuali somme a titolo di interessi e rivalutazioni solo a seguito di sentenze passate in giudicato.

Tanto per quanto di competenza

Il Responsabile della P.O.
Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente ad interim
Dott. Giovanna Paolantonio